CAMERA DEI DEPUTATI N. 1789-C

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1995

(Relatore: **Vittorio EMILIANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 2 maggio 1995 (v. stampato Senato n. 1665)

MODIFICATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 luglio 1995 (v. stampato Camera n. 1789/B)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1995

ONOREVOLI *colleghi* ! — L'opinione unanime della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera si è espressa nel senso di ridare una linea di coerenza interna a questo disegno di legge che alcuni interventi dell'altro ramo del Parlamento – sia detto senza alcuno spirito di *revanche* corporativa – avevano compromesso. Nel senso che non era in realtà possibile, né utile, stabilire una normativa *ad hoc* per il riciclaggio di contenitori, o di imballaggi, per liquidi, in modo separato dagli imballaggi e dai contenitori di altri materiali recuperabili. Né poteva essere accolta l'istanza di trasferire ad uno dei vari consorzi quella regia della raccolta e di altre operazioni che spetta ai Comuni e alle loro aziende. Si poteva dunque soltanto operare una proroga dei termini in attesa dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente previsti dalla legge n. 475 del 1988, e del recepimento della più recente direttiva europea sugli imballaggi (94/62/CEE). In modo da agire così in un quadro davvero generale e non con provvedimenti parziali o avulsi rispetto ai problemi che devono essere affrontati, in modo armonico, col recepimento della medesima direttiva imballaggi, la quale riguarda tutti i materiali riciclabili. Si tratterà poi di affrontare la ben più complessa conversione in legge del decreto-legge parallelo in materia, anch'esso da rendere coerente coi fini della politica di recupero e riciclaggio e da armonizzare al quadro della normativa europea.

Vittorio Emiliani, *relatore*.

TESTO APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali).	*(Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali).*
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, **definiti per il triennio 1990-1992** nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998 e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.	1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, **sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per i successivi trienni, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.**
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1999.	2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino **all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.**
3. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è *sostituito* dai seguenti:	*Soppresso.*
« 4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:	
***a)* assicurare la raccolta di contenitori e imballaggi per liquidi prodotti con**	

materiali diversi e organizzarne lo stoccaggio, promuovendo le necessarie intese con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari e contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni, a sostenere i relativi oneri finanziari;

***b)* assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;**

***c)* promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.**

4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso ».

4. Sono prorogati al 31 dicembre 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, come modificato ed integrato dal successivo regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio del 30 dicembre 1992.

3. *Identico.*

ART. 2.

(Catasto dei rifiuti).

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti spe-

ART. 2.

(Catasto dei rifiuti).

Identico.

ciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

3. L'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 e le sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto sono abrogati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione ».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,

ART. 3.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari).

Identico.

dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1996.

ART. 4.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine greca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 1993, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. È autorizzata per l'anno 1995 la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge

ART. 4.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici).

Identico.

13 marzo 1993, n. 59. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 140, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

(Sanatoria).

Identico.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1789C
Lire 500